SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 8 aprile 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1997.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

97A1991

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 4 aprile 1997, n. 37877.

Legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modifiche. Ratifica della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Adempimenti connessi.

97A2727

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 aprile 1997, n. 94.

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
STRUTTURA E FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è abrogato.

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio».

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978 sono sostituiti dai seguenti:

«*5.* Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* (*Formazione del bilancio).* — *1.* In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

2. Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione».

Art. 4.

1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative

alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica».

2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.

Capo II

DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;

d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie;

f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;

h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo.

2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione

che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale..

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformita ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonché a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera *c)*.

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: *a)* con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; *b)* con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; *c)* con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; *d)* con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*. — *1.* Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine

della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento».

2. Il Fondo di cui all'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.

Art. 9.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 7 agosto 1996.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 settembre 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 26 settembre 1996; l'1, 2, 8, 30 ottobre 1996; il 6 e 7 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 13 novembre 1996 (atto n. 1217/*A* - relatore sen. COVIELLO).

Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2732):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 21 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla V commissione il 28 novembre 1996; il 3, 4, 12, 14 gennaio 1997; il 5 e 6 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 17 febbraio 1997 (atto n. 2732/*A* - relatore on. DI ROSA).

Esaminato in aula il 4 marzo 1997 e deliberato lo stralcio degli articoli da 5 a 9 che formano l'atto Camera n. 2732-*ter*. Proseguito l'esame e approvato, con modificazioni, il 5 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1217/*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 13, 18 e 20 marzo 1997.

Esaminato in aula e approvato il 26 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del terzo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così recitava: «L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978».

— Il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della già citata legge n. 468/1978 (si veda nota precedente), era, rispettivamente, il seguente:

«1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dal documento di programmazione economico-finanziaria come deliberato dal Parlamento.

Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassare le somme versate in tesoreria e per pagare le somme erogate dalla tesoreria.

2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.

4. Ciascuno stato di previsione della spesa è illustrato da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, ed in particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeterminate per legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia significamente diverso da quello indicato per le spese di parte corrente nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel documento medesimo. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in un apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate per categoria. Nella nota preliminare dello stato di previ-

sione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali. La nota deve indicare, la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse».

— Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della già citata legge n. 468/1978 era, rispettivamente, il seguente:

«5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attività di coordinamento prevista dall'art. 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64, presenta al Parlamento, nella stessa data di presentazione del disegno di legge finanziaria, un apposito documento allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio, sulla ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza.

6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono esposte, per capitoli, le previsioni di spesa destinate ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativamente alle categorie delle spese correnti concernenti spese per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le categorie delle spese in conto capitale con esclusione delle anticipazioni per finalità non produttive».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 della già citata legge n. 468/1978, era il seguente: «2. Il bilancio pluriennale è redatto per categorie di entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della già citata legge n. 468/1978, a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Bilancio pluriennale).* — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).

2. *Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.*

3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.

4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera *a)* del comma 1 è integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati».

— Il testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, è il seguente: «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, *non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,* salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della già citata legge n. 468/1978, a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — *Le entrate dello Stato sono ripartite in:*

a) *titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammodernamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;*

b) *unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;*

c) *categorie, secondo la natura dei cespiti;*

d) *capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.*

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) *funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;*

b) *unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità di interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;*

c) *capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.*

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) *le categorie di cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;*

b) *le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.*

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato")».

— Il testo dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è il seguente:

«Art. 32. — È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del Tesoro.

Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la Ragioneria generale medesima, la Direzione generale del Tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".

Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

Note all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 30 della già citata legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 30 *(Conti di cassa)*. — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro (5/a).

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5, con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi, debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

— Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5.

— Il testo degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del già citato D.P.R. n. 367/1994, è, rispettivamente il seguente:

«Art. 4 (*Informatizzazione delle fasi della spesa*). — 1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno.

2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si dabba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti.

3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'art. 652, comma 1, lettere da *a)* ad *f)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto dall'art. 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.

4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento».

«Art. 5 (*Pagamento delle spese dello Stato*). — 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno.

2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall'art. 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente già effettuati a valere sull'impegno.

3. Nei casi in cui, a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.

4. L'ordine di pagare dà luogo, a cura della competente ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa già presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo art. 6.

5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonché l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate».

«Art. 6 (*Mandato informatico*). — 1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi.

3. Il mandato informatico è costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'art. 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente art. 5.

4. Il mandato informatico non può avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104».

«Art. 13 (*Estinzione dei titoli di spesa*). — 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento».

«Art. 16 (*Pagamento mediante mandati informatici*). — 1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli:

a) somme da pagare ai creditori dello Stato;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somma da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1241 e 1242 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di denaro;

g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'art. 15.

2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo.

3. Nei casi in cui i previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione della spesa.

4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento è effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di sé la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la Direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione.

6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici.

7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6.

8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di docunenti sostitutivi del mandato informatico, nonché del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori.

9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa cartacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilità dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici. Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro».

«Art. 17 *(Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato).* — 1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente: Titolo XVI, "Dei mandati informatici"» - Capo I, "Mandati informatici"».

Art. 651. — *1.* I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.

2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.

3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato.

4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.

6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.

7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.

8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.

Art. 652. — *1.* I mandati di cui al precedente art. 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni:

a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;

b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;

c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è imputata la spesa;

d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo;

g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonché la data dell'ordine;

h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile;

l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;

m) l'indirizzo del creditore;

n) la zona d'intervento.

2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.

Art. 653. - *1.* I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.

2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.

3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonché gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.

4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.

5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.

Art. 654. — *1.* I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento.

Art. 655. — *1.* Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi.

Art. 656. — *1.* Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purché tale luogo si trovi nella stessa provincia.

2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.

3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato.

Art. 657. — *1.* Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore.

2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili.

3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei precedenti commi.

Art. 658. — *1.* Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validità dell'autenticazione elettronica e provvede:

a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente art. 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'art. 69 della legge di contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;

c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.

2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.

3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento e quella della scritturazione negli elenchi di cui all'art. 651, comma 6.

Art. 659. — *1.* I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'art. 276 del presente regolamento.

2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.

Art. 660. — *1.* La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'art. 659 è inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.

Art. 661. — *1.* Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.

Art. 662. — *1.* I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro».

2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato».

«Art. 18 (*Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato*). — 1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è così sostituito:

"Art. 576. — *1.* Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.

Art. 577. — *1.* Nell'eseguire i pagamenti di cui all'art. 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.

Art. 579. — *1.* Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 581. — *1.* La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.

2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 582. — *1.* I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.

Art. 604. — *1.* Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

A) giornalmente:

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

B) mensilmente:

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) alla Direzione generale del tesoro:

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653.

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddeti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti — descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti — emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'art. 9 del presente decreto.

2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.

4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio — ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome — delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'art. 482.

Art. 605. — *1.* La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'art. 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.

2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.

Art. 607. — *1.* La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale.

Art. 608. — *1.* La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per Ministeri ed Amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per Ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di sé il prospetto riepilogativo per Ministero e per specie di titoli».

2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del Tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo.

3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio».

«Art. 21 *(Pagamenti all'estero).* — 1. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi.

2. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.

3. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione.

4. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro.

5. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonché per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15, il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri».

— Per il testo dell'art. 18 del già citato D.P.R. n. 367/1994, si veda precedente nota.

Note all'art. 7:

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

— Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni organizzative).* — 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni, di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, è il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 9 della già citata legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 9 *(Fondo di riserva per le spese impreviste).* — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo».

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo».

97G0124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1997.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE nonché di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Viste le istanze con le quali le ditte Philip Morris Holland e Philip Morris EEC Region hanno chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette «Marlboro-filter (astuccio da 10 pz. e da 20 pz. e cartoccio da 20 pz.)», rispettivamente per i condizionamenti di provenienza estera e fabbricati su licenza;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente commercializzate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Marlboro Filter (ast. da 10 pz. e da 20 pz. e cart. da 20 pz.)	1,0	14,0	0,9	13,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Marlboro filter (astuccio da 10 pz. e da 20 pz. e cartoccio da 20 pz)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

Il direttore generale: VERNUCCIO

97A2731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Ambrogio» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «S. Ambrogio» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Federico Federici in data 1° aprile 1978, repertorio n. 151459, registro società n. 1292, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 511/159575;

Rieti, 26 marzo 1997

Il direttore: MASI

97A2676

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2 della legge 20 novembre 1995, n. 490, laddove è previsto che qualora il CIPE riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri di definizione del prezzo medio europeo, ne dà comunicazione al Ministero della sanità e il Ministro, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci oggetto dei rilievi, nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/93, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)*, limitandone la rimborsabilità al livello del prezzo medio europeo;

Visti i rilievi del CIPE relativi alle specialità medicinali di cui all'allegato elenco, con cui in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della precitata legge n. 490/95, si comunicava la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* da parte delle ditte farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, di prezzi non conformi ai criteri fissati dal CIPE per la definizione del prezzo medio europeo;

Ritenuto di dover dare esecuzione al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 490/95, laddove si prevede che il Ministro della sanità può con proprio decreto trasferire nella classe *c)* le specialità medicinali oggetto dei predetti rilievi da parte del CIPE, non ritenendosi più applicabile alla luce delle sopravvenute disposizioni normative recate dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale limitata al prezzo medio europeo, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 3;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 3 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato elenco sono classificate nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

SPECIALITÀ	Ditta	Confezione	n. A.I.C.	Classe
Sificetina	S.I.F.I. S.p.a.	Pomata oftal. 5 gr 1%	012336020	C
Sificetina	S.I.F.I. S.p.a.	Collirio 5 ml 4%	012336032	C
Bio Delta Cortilen	S.I.F.I. S.p.a.	Pomata oftal. 3 gr	013421045	C
Eta Biocortilen	S.I.F.I. S.p.a.	Collirio 3 ml	018804031	C
Liocarpina	S.I.F.I. S.p.a.	Pomata oftal. 5 gr 2%	002876011	C
Endoprost 50	Italfarmaco	1 fl 50 mcg/0.5 ml	027184023	C
Reomedin 50	Farmades	1 fl 0.050 mg/0.5 ml	027183045	C
Ilomedin 50	Schering	1 fl 0.050 mg/0.5 ml	027181027	C

97A2677

DECRETO 1° aprile 1997.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Sept 1/2 S».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questo Ministero ha autorizzato l'immissione in commercio del presidio medico chirurgico indicato nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'atto di cessione in data 10 febbraio 1995 con cui la società. Industrie ottiche europee S.p.a ha ceduto, tra gli altri, alla Opto Kontact S.r.l., il presidio medico chirurgico denominato «Sept 1/2 S», registrazione n. 15.500;

Vista l'istanza datata 25 novembre 1996 con la quale la ditta Opto Kontact S.r.l. ha comunicato di voler rinunciare alla registrazione del presidio medico chirurgico suddetto;

Decreta:

È revocata, su rinuncia della ditta Opto Kontact S.r.l., la registrazione del seguente presidio medico chirurgico:

«Sept 1/2 S» - registrazione n. 15.500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A2678

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 1.000 milioni di EURO, della durata di sette anni, al tasso di interesse annuo del 6%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea, n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale e stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 109 G del suddetto trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata, e che all'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109 L, paragrafo 4;

Visto l'art. 109 J paragrafo 4 del trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase;

Visto altresì l'art. 109 L paragrafo 4 del medesimo trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, la facoltà di adottare i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed EURO, da recepirsi con apposito regolamento;

Attesa l'opportunità di reperire sui mercati internazionali, fondi denominati in EURO, in previsione dell'avvio della terza fase dell'Unione europea, mediante l'emissione di un prestito obbligazionario denominato in EURO per l'ammontare di 1.000 milioni di EURO, della durata di sette anni, a tasso fisso;

Considerato che l'offerta della SBC Warburg e della Banque Paribas in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 1.000 milioni di EURO;

durata: sette anni;

prezzo: 99,25%;

tasso di interesse annuo: 6%, pagabile posticipatamente a partire dal 2 aprile 1998;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0.30%;

decorrenza: 2 aprile 1997;

scadenza: 2 aprile 2004;

netto ricavo: 989.500.000 EURO.

Ai fini della presente emissione il pagamento degli importi dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti, saranno regolati in ECU fino all'avvio della terza fase dell'Unione monetaria: da tale data tutti i pagamenti dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti saranno regolati in EURO, applicando il tasso di conversione di un ECU per un EURO.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore del valore nominale di 1, 10.000, 100.000 e 1.000.000 di EURO.

I titoli saranno quotati alla Borsa valori di Lussemburgo.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 2 aprile 1997.

Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/ECU di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 2 aprile 2004.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da SBC Warburg e Banque Paribas per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a SBC Warburg e Banque Paribas, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,30% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in EURO a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 998 al 2004 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2004 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2675

DECRETO 27 marzo 1997.

Determinazione delle caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalità di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre **1996, n.** 662, recente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed, in particolare, l'art. 1, connna 181, con cui si prevede, fra l'altro, che:

il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione;

tale pagamento avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti previdenziali provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, ivi compreso il taglio minimo, le procedure ed i criteri di assegzazione dei titoli di Stato agli aventi diritto da effettuare tramite i suddetti enti;

l'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a definire talune caratteristiche dei titoli di Stato da emettersi per le finalità di cui all'art. 1, comma 181, della citata legge n. 662 del 1996, affinché gli enti previdenziali interessati possano tenerne conto nell'attività di rispettiva competenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, verranno disposte in sei annualità, sulla scorta degli elenchi che verranno all'uopo trasmessi dagli enti previdenziali interessati o dei prospetti riassuntivi elaborati sulla base degli elenchi stessi, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, determinato con le modalità di cui al successivo art. 2, aventi le seguenti caratteristiche:

durata: cinque anni;

godimento: dal primo giorno dell'anno cui si riferisce l'emissione annuale;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, alla scadenza dei singoli prestiti;

durata della cedola: semestrale.

L'importo massimo dell'emissione dei suddetti certificati per l'anno 1996 è stabilito, ai sensi della legge n. 662 del 1996, citata nelle premesse, in lire 3.135 miliardi.

Gli appositi decreti ministeriali con cui verranno annualmente disposte le singole emissioni stabiliranno, oltre all'ammontare nominale delle emissioni stesse, le altre caratteristiche, procedure e modalità di assegnazione dei certificati di credito, non previste nel presente decreto.

Qualora l'emissione annuale venga disposta in più soluzioni, la decorrenza dei certificati sarà comunque omogenea per tutti i titoli riferentisi alla stessa annualità.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza delle cedole.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT, verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna emissione annuale dei certificati, o quota di essa, è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

Non sono ammesse operazioni di riunione o di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in titoli nominativi.

Art. 4.

I certificati di credito veranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo delle somme dovute, risultanti dagli elenchi degli aventi diritto, di cui al precedente art. 1, arrotondando per difetto, quando necessario, all'importo del taglio minimo (L. 1.000.000) ciascun importo dovuto; a norma della citata legge n. 662 del 1996, le eventuali somme residuali eccedenti il predetto taglio minimo verranno liquidate direttamente dagli enti previdenziali interessati.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti, in rate semestrali posticipate, alle date che verranno specificate negli appositi decreti, di cui al precedente art. 1, riguardanti l'emissione e l'assegnazione dei titoli.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio minimo da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione alla data che verrà indicata negli appositi decreti, di cui al precedente art. 1, recanti l'emissione e l'assegnazione dei titoli.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2674

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 23, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito, indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 12 agosto 1996 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 12 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2652

DECRETO 25 marzo 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito, indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 16 novembre 1996 nella provincia di Imperia;

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 23 novembre 1996 nella provincia di La Spezia;

gelate dal 27 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997 nella provincia di Genova;

gelate dal 27 dicembre 1996 al 4 gennaio 1997 nella provincia di Savona;

gelate dal 28 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Imperia;

gelate dal 28 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di La Spezia.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova: gelate dal 27 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nell'intero territorio provinciale;

Imperia:

grandinate del 16 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castellaro e Pietrabruna;

gelate dal 28 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nell'intero territorio provinciale;

La Spezia:

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 23 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bolano, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago;

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 23 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago;

piogge alluvionali dal 16 novembre 1996 al 23 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*,nel territorio dei comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana;

gelate dal 28 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Ameglia, Arcola, Bolzano, Castelnuovo Magra, Ledici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana e Vezzano Ligure;

Savona: gelate dal 27 dicembre 1996 al 4 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbera, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, Zuccarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2653

DECRETO 25 marzo 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie e autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli aventi calamitosi di seguito indicati per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 22 giugno 1996 al 27 agosto 1996 nella provincia di Venezia;

tromba d'aria del 7 luglio 1996 nella provincia di Vicenza;

grandinate dal 7 luglio 1996 al 12 agosto 1996 nella provincia di Vicenza;

grandinate dal 30 luglio 1996 al 13 agosto 1996 nella provincia di Rovigo;

grandinate dal 30 luglio 1996 al 24 agosto 1996 nella provincia di Rovigo;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 1996 al 16 novembre 1996 nella provincia di Venezia;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 1996 al 16 novembre 1996 nella provincia di Treviso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Rovigo:

grandinate del 30 luglio 1996, del 3 agosto 1996, dell'8 agosto 1996, del 13 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Giacciano con Baruchella, Salara, Trecenta, Villanova del Ghebbo;

grandinate del 30 luglio 1996, del 24 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Trecenta.

Treviso:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 1996 al 16 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Motta di Livenza e Salgareda;

Venezia:

grandinate del 22 giugno 1996, dell'11 agosto 1996, del 12 agosto 1996, del 27 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *g)*, nel territorio dei comuni di Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 1996 al 18 ottobre 1996, dal 14 novembre 1996 al 16 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

Vicenza:

tromba d'aria del 7 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla;

grandinate del 7 luglio 1996, dell'8 agosto 1996, del 12 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Breganze, Salcedo e Sarego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2654

DECRETO 25 marzo 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caltanissetta e Ragusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito, indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 18 agosto 1996 nella provincia di Caltanissetta;

venti impetuosi del 9 dicembre 1996 nella provincia di Ragusa;

piogge alluvionali dal 9 dicembre 1996 al 10 dicembre 1996 nella provincia di Caltanissetta;

grandinate del 10 dicembre 1996 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture

aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta:

piogge alluvionali del 18 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Butera.

piogge alluvionali dal 9 dicembre 1996 al 10 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi;

Ragusa;

venti impetuosi del 9 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria;

grandinate del 10 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Modica, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2655

DECRETO 25 marzo 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1996 concernente dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 4 settembre 1996 nel territorio della provincia di Bari;

Vista l'istanza di rettifica, del citato decreto ministeriale, avanzata dalla regione Puglia con nota del 16 gennaio 1997, n. 275, nella quale viene precisato che i comuni di Acquaviva delle Fonti e Andria sono stati danneggiati dalle grandinate del 30 agosto 1996, anziché dalle grandinate del 4 settembre 1996;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 30 dicembre 1996, richiamato nelle premesse, i comuni di Acquaviva delle Fonti e Andria sono stati danneggiati dalle grandinate del 30 agosto 1996 anziché dalle grandinate del 4 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2656

DECRETO 25 marzo 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1996 concernente dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1997, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 30 agosto 1996 al 4 settembre 1996 nel territorio della provincia di Catania;

Vista l'istanza di rettifica, del citato decreto ministeriale, avanzata dalla regione Sicilia con nota del 28 gennaio 1997, n. 262, ai fini della esclusione del comune di Sant'Agata li Battiati dai comuni delimitati;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 30 dicembre 1996, richiamato nelle premesse, il comune di Sant'Agata li Battiati è escluso dalla delimitazione delle aree danneggiate dalle grandinate del 30 agosto 1996, del 3 settembre 1996 e del 4 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2657

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Accantonamento per oneri imprevisti relativi alle iniziative industriali ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. 448/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1996, con la quale è stato definito il riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 a favore delle nuove iniziative industriali nelle aree depresse;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficale* n. 288 del 9 dicembre 1996, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali delle iniziative industriali ammesse alle predette agevolazioni;

Vista la nota prot. n. 35014 del 23 gennaio 1997 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha tra l'altro fatto presente la necessità di costituire un accantonamento pari a 20 miliardi di lire, da utilizzare per la copertura degli eventuali oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o da provvedimenti amministrativi di riesame che comportino modifiche delle graduatorie regionali e dei conseguenti decreti di concessione;

Considerato che tale accantonamento è finalizzato ad assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle graduatorie ed una migliore tutela degli interessi delle imprese richiedenti le agevolazioni;

Ritenuto di disporre tale accantonamento a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 488/1992 già assegnate al Ministero proponente per il finanziamento delle agevolazioni *ex lege* n. 64/1986;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È disposto, per le finalità esposte in premessa, un accantonamento di lire 20 miliardi, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, già assegnati al Ministero dell'industria per il finanziamento delle agevolazioni industriali *ex lege* n. 64/1986.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 105

97A2681

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Sovvenzioni globali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2083/1993 del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1993, concernente lo strumento della sovvenzione globale;

Vista la propria deliberazione del 19 ottobre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, concernente la proposta italiana relativa al Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione europea n. 94/629/CE del 29 luglio 1994 di approvazione del Quadro comunitario di sostegno 1994-99, nel quale è contenuta tra l'altro la previsione di interventi di cofinanziamento del fondi strutturali anche nella forma di sovvenzione globale;

Viste le proprie deliberazioni del 16 marzo 1994, del 20 dicembre 1994, e dell'8 agosto 1995, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1994, n. 71 del 25 marzo 1995 e n. 256 del 2 novembre 1995;

Vista la previsione contenuta al punto 12 della succitata deliberazione dell'8 agosto 1995;

Ritenuto opportuno, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'attività sin qui svolta in applicazione della sopra citata deliberazione dell'8 agosto 1995, procedere alla modifica della regolamentazione in essa prevista, allo scopo di assicurare il proficuo e più corretto utilizzo dello strumento della sovvenzione globale nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, delle previsioni del QCS 1994-99 e dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'adozione delle predette modifiche e fermo restando l'esaurimento dei procedimenti in corso, sospendere l'operatività della medesima deliberazione limitatamente a quanto previsto nei punti 7 e 11;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per le motivazioni di cui alle premesse è sospesa l'applicazione dei punti 7 e 11 della deliberazione CIPE 8 agosto 1995.

2. Il Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio provvederà all'esaurimento dei procedimenti in corso, sottoponendo al CIPE idonee proposte per la modifica della deliberazione di cui al precedente punto 1.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 108

97A2680

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Programma interventi nazionali dell'AIMA per il 1997 - settore della distillazione - Campagna 1996-97.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento CE n. 2177/1996 del 13 novembre 1996 che ha disposto l'apertura, per la campagna 96/97, della distillazione preventiva dei vini di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/1987;

Vista la proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 36620/1096 del 12 dicembre 1996 concernente l'intervento nazionale dell'AIMA nel settore della distillazione preventiva per il 1996/97 per un importo di lire 114 miliardi;

Tenuto conto dell'esigenza che le decisioni concernenti gli interventi nazionali dell'AIMA vengano assunte con riferimento all'insieme delle azioni prevedibili nel corso dell'intero anno ed in un quadro di coerenza fra le misure da adottare e le risorse finanziarie disponibili;

Considerato che il complessivo fabbisogno prevedibile per interventi nazionali AIMA nel corso del 1997 ammonta a circa 220 miliardi, e accertato che le corrispondenti risorse finanziarie saranno reperibili sul bilancio dell'AIMA;

Considerata la necessità di fornire agli operatori del settore vitivinicolo e della distillazione immediate certezze circa le misure di sostegno loro accordate;

Ravvisata pertanto l'opportunità di approvare uno stralcio del programma degli interventi AIMA per il 1997 concernente il settore della distillazione dei vini;

Ritenuto tuttavia opportuno contenere nel limite di 90 miliardi l'intervento proposto nel settore della distillazione al fine di assicurare adeguati spazi finanziari agli altri interventi dell'AIMA da prevedersi nel corso dell'anno;

Tenuto conto che per il finanziamento del programma distillazione è previsto l'impiego dei fondi del cap. 311 «somme da riutilizzare, provenienti dall'avanzo di gestione dell'AIMA»;

Considerato che il commissario di Governo dell'AIMA ha espresso parere favorevole in merito all'intervento proposto con delibera del 12 dicembre 1996;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. L'AIMA predisporrà, per un ammontare complessivo di 220 miliardi, il programma per gli interventi nazionali per il 1997 che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali avrà cura di sottoporre al CIPE per l'approvazione entro il prossimo mese di febbraio.

2. La copertura finanziaria del piano sarà assicurata a valere sulle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997.

3. Al programma sarà data attuazione subordinatamente alla effettiva disponibilità delle sopraindicate risorse finanziarie. I criteri per l'eventuale riduzione del programma verranno definiti dal CIPE con la delibera di approvazione del programma stesso.

4. A titolo di stralcio sul programma 1997 l'AIMA è autorizzata ad avviare l'intervento «distillazione preventiva vini campagna 1996-97» di cui alle premesse, nel limite di 90 miliardi, comprensivi dei costi di stoccaggio per 2,15 milioni di ettanidri di alcool, a valere sui fondi disponibili sul cap. 311 - somme da riutilizzare, del bilancio di previsione AIMA per il 1997. L'effettiva assunzione dei relativi impegni non potrà avvenire prima dell'approvazione del citato programma 1997.

5. Nell'attuazione del suddetto intervento nazionale, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato.

Raccomanda

al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

di prevedere, anche nell'ambito della programmazione agricola nazionale, misure idonee a superare situazioni di sistematico squilibrio di mercato evidenziate da interventi di sostegno dell'AIMA che si protraggono negli anni;

di fornire, in occasione della presentazione del programma AIMA per il 1997, elementi informativi sulla situazione attuale degli stock dell'AIMA e sulla loro movimentazione negli anni precedenti.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 106

97A2679

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti dell'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

Si riportano qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

I sunnominati emendamenti, di cui si riporta qui di seguito il testo, sono stati approvati secondo le procedure previste dall'art. 18 dell'accordo sopramenzionato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario n. 152 del 6 giugno 1977:

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA FRANCIA ED ENTRATI IN VIGORE IL 24 GENNAIO 1996

En ligne avec les propositions adoptées pour d'autres accords, il est suggéré d'ajouter à l'Article 18, paragraphe 1 de l'ATP, le texte suivant:

«Le Secrétaire général pourra également proposer des amendements au présent Accord ou à ses annexes qui lui auront été communiqués par le Groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe».

Annexe 1 de l'ATP

1. Le nouveau texte du premier alinéa du paragraphe 49 b) de l'appendice 2, annexe 1 à l'ATP, se lira comme suit:

«On verifiera que, lorsque la température extérieure n'est pas inférieure à + 15 C, la température intérieure de l'engin vide de tout chargement qui est préalablement amené à la température extérieure, peut être amenée dans un délai maximum de 6 heures: .....».

2. Ajouter à la fin de l'alinéa 58 ii) de l'appendice 2, annexe 1 à l'ATP, le texte suivant:

«Si l'on se propose de mesurer le débit d'air d'un groupe frigorifique, il faut utiliser des méthodes capables de mesurer le débit global. Il est conseillé de reprendre l'une des normes existantes en la matierse, à savoir:

BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796».

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ENTRATI IN VIGORE IL 13 FEBBRAIO 1996

Annexe 2, appendice 1 de l'ATP

CONTROLE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR LE TRANSPORT DES DENREES PERISSABLES SURGELEES

L'engin de transport doit être muni d'un appareil d'enregistrement approprié pour contrôler, à des intervalles fréquents et réguliers, la température ambiante à laquelle sont soumises les denrées surgelées destinées à la consommation humaine.

Les appareils de mesure doivent être approuvés par les autorités competentes du pays dans lequel le moyen de transport est immatriculé.

Les relevés de température obtenus doivent être datés et conserves par l'exploitant pendant une année au moins, sinon plus, selon la nature des denrées.

Toutefois, en ce qui concerne les engins de transport en service à la date de l'entrée e vigueur du présent appendice [1], les dispositions enoncees ci-dessus seront progressivement applicabies dans un délai de trois ans à compter de cette date.

Annexe 2, appendice 2 de l'ATP

PROCÉDURE CONCERNANT LE SONDAGE ET LA MESURE DES TEMPÉRATURES POUR LE TRANSPORT DES DENREES PERISSABLES REFRIGÉREES, CONGELEES ET SURGELEES.

A. *Généralités*

1. L'inspection et la mesure des températures stipulées aux annexes 2 et 3 doivent être effectuées de telle manière que les denrées ne soient pas exposees a des conditions nuisibles à leur consommation sans danger ou à leur qualité.

Il conviendrait de procéder à ces opérations en milieu réfrigéré, en ne causant qu'un minimum de retard et de perturbation dans le transport.

2. Les opérations d'inspection et de mesure visées au paragraphe 1 doivent être effectuées de préférence au lieu de chargement ou de déchargement. Il n'est pas normalement indiqué d'y procéder durant le transport, sauf en cas de doute sérieux concernant la conformite aux temperatures stipulées aux annexes 2 et 3.

3. Lorsque cela est possible, il conviendrait, aux fins des inspections, de tenir compte des informations fournies par les appareils de controle de la température en cours de route avant de choisir les lots de denrées périssables qui doivent faire l'objet de sondages et de mesures. Des mesures de contrôle ne seront justifiées que s'il y a des raisons de douter du fonctionnement des appareils durant le transport.

4. Lorsque des lots de denrées ont été choisis, il conviendrait d'utiliser en premier lieu une méthode de mesure non destructive (entre les caisses ou les colis). Il y aurait lieu de recourir à des mesures destructives uniquement lorsque les résultats des mesures non destructives ne sont pas conformes aux températures stipulées aux annexes 2 ou 3 (compte tenu des tolérances applicables). Lorsque des colis ou des caisses ont été ouverts aux fins d'inspection mais qu'aucun autre contrôle n'a été entrepris, il convient de les refermer en indiquant l'heure, la date et le lieu de l'inspection et d'y apposer le cachet officiel de l'autorité chargée de l'inspection.

[1] La date d'entrée en vigueur du présent appendice est...

3. *Sondage*

5. Les types de colis choisis aux fins de mesure de la température doivent être tels que leur température est représentative du point le plus chaud de la cargaison.

6. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à des sondages durant le transport pendant que la cargaison est chargée, deux sondages devraient être effectués en haut et en bas de la cargaison près de l'ouverture de chaque battant de porte.

7. Lorsqu'il est] [procéd[é] à des sondages au cours du déchargement de la cargaison, quatre sondages devraient être effectués à l'un quelconque des emplacements suivants:

[ ] Haut [ ] et bas de la cargaison près de l'ouverture de chaque battant de porte;

Angles supérieurs arrière de la cargaison (soit les emplacements les plus éloignés du groupe de réfrigération);

Centre de la cargaison;

Centre de la surface antérieure de la cargaison (soit l'emplacement le plus proche du groupe de réfrigération);

Angles supérieurs ou inférieurs de la surface antérieure de la cargaison (soit les emplacements les plus proches de la bouche de reprise d'air du groupe de réfrigération.

8. Dans le cas des denrées réfrigérées décrites à l'Annexe 3, il conviendrait également d'effectuer des sondages à l'emplacement le plus froid, pour vérifier qu'il n'y a pas en congélation en cours de transport.

C. *Mesure de la température des denrées périssables*

9. Avant de procéder au relevé, il convienda de refroidir la sonde, de manière que sa température soit aussi proche que possible de celle du produit.

I. *Denrées réfrigérées*

10. *Mesures non destructives.* La mesure de la température entre les caisses ou les colis doit être effectuée à l'aide d'une sonde à tête plate, offrant un bon contact à la surface, à masse thermique faible et à conductivité thermique élevée. Il conviendra d'insérer la sonde entre les caisses ou les colis, de telle sorte que la pression permette un bon contact thermique et à suffisamment de profondeur pour minimiser les erreurs de conductivité.

11. *Mesures destructives.* Il conviendra d'utiliser une sonde à tige rigide, robuste et effilée, faite d'un matériau facile à nettoyer et à désinfecter. La sonde devrait être insérée au centre du colis et la température devrait être relevée lorsqu'elle atteint une valeur stable.

II. *Denrées congelées et surgelées*

12. *Mesures non destructives.* Identique au paragraphe 10 cidessus.

13. *Mesures destructives.* Les sondes de température ne sont pas conçues pour être insérées dans les denrées congelées. Il convient donc de faire un trou dans le produit dans lequel la sonde sera insérée. A cette fin, on utilisera un instrument de pénétration préalablement refroidi, c'est-à-dire un instrument métallique effilé tel qu'un pic à glace, une perceuse à main ou une tarière. Le trou doit être d'un diametre tel que la sonde soit étroitement enserrée. La profondeur à laquelle la sonde sera insérée dépendra du type de produit:

i) Lorsque les dimensions du produit le permettent, il convient d'insérer la sonde à une profondeur de 2,5 centimètres à partir de la surface du produit;

ii) Lorsque l'opération visée ci-dessus n'est pas possible en raison de la dimension du produit, la sonde devrait être insérée à partir de la surface à une profondeur équivalant au minimum à trois ou quatre fois son diamètro;

iii) Lorsqu'il n'est pas possible ou pratique de faire un trou dans certaines denrées en raison de leur dimension ou de leur composition (par exemple dans le cas de légumes coupés en dés), il conviendrait de déterminer la température intérieure du colis en insérant au centre de celui-ci une sonde à tige effilée afin de mesurer la température au contact de la marchandise.

Après avoir inséré sa sonde, il conviendrait de relever la temperature lorsqu 'elle a atteint une valeur stable.

D. *Spécifications générales pour le système de mesure*

14. Le système de mesure (sondes et relevés) utilisé pour déterminer la température doit répondre aux spécifications suivantes:

i) Le temps de réponse dovrait être équivalent à 90% de l'écart entre le premier et le dernier relevés dans un intervalle de trois minutes;

ii) * Le système doit avoir une précision de + 0,5 °C dans la gamme de mesure située entre -20 °C et +30 °C;

iii) * La précision de la mesure ne doit pas varier de plus de 0,3 °C durant l'opération dans l'intervalle de température ambiante compris entre - 20 °C et + 30 °C;

iv) La résolution de l'appareil doit être de 0,1 °C;

v) * La précision du système doit être controlée à intervalles reguliers;

vi) Le système doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage valide provenant d'une institution agréée;

vii) Les éléments électriques du système devraient être protégés contre la condensation due à l'humidité;

viii) La système devrait être robuste et résister aux chocs.

E. *Tolérances applicables à la mesure de la température*

15. Certaines tolérances devraient être appliquées dans l'interpretation des mesures de la température:

i) *Opérations* - Dans le cas de denrées congelées et surgelées, une brève remontée de la température pouvant aller jusqu'à 3 °C, qui est tolérée aux termes de l'Annexe 2, est permise pour la température superficielle des denrées;

ii) *Méthodologie* - Une mesure non destructive peut donner lieu à un écart de 2 °C au maximum entre la température relevée et la température véritable du produit, compte tenu en particulier de l'épaisseur du carton de l'emballage. Cette tolérance ne s'applique pas aux mesures destructives.

L'Annexe 2 est modifiée comme suit:

Ajouter le texte suivant à la fin du premier paragraphe:

"L'engin utilisé pour le transport de denrées surgelées, sauf s'il s'agit de matériel ferroviaire, sera équipé du dispositif visé à l'Appendice 1 de la présente Annexe. S'il convient toutefois de vérifier la temperature des denrées, cette opération sera effectuée conformément à la procédure énoncée à l'Appendice 2 de la présente Annexe".

* La procédure à suivre sera définie.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ITALIA ED ENTRATI IN VIGORE IL 22 FEBBRAIO 1996

... l'Italie propose les amendements suivants aux paragraphes 6, 8 et 18 de l'appendice 2 de l'annexe 1 de l'accord susmentionné:

Le paragraphe 6 doit se lire comme suit:

"Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période constante d'au moins 12 heures ne subissent pas de fluctuations supérieures à 0,3 °C et, pendant les six heures précédentes, de fluctuations supérieures à 1,0 °C.

La variation de la puissance thermique mesurée pendant deux périodes d'au moins trois heures, séparées par une période d'au moins six heures, au début et à la fin de la période constante, doit être inférieure à 3%.

Les valeurs moyennes de la température et de la puissance thermique pendant les six dernières heures au moins de la période constante servent au calcul du coefficient K.

L'écart entre les températures moyennes intérieure et extérieure au début et à la fin de la période de calcul d'au moins six heures n'excède pas 0,2 °C."

Paragraphe 8:

Quatrième ligne, remplacer «d'au moins 20 °C» par «de 25 °C ± 0,2 °C».

À la fin du paragraphe, supprimer le mot «environ» et le remplacer par «±0,5° C» après +20° C.

Pendant une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent amendement, les stations d'essai officiellement reconnues peuvent corriger au moyen du calcul la valeur mesurée du coefficient K et la faire correspondre à une température moyenne des parois de la caisse de +20 °C.

Paragraphe 10:

Huitième ligne, après l'adjectif «suffisant», supprimer la virgule et insérer les mots «pour obtenir 40 à 70 charges d'air par heure en rapport avec le volume à vide de la caisse faisant l'objet de l'essai et la répartition de l'air autour de toutes les surfaces intérieures de la caisse faisant l'objet de l'essai sera suffisante...».

À l'avant dernière ligne, remplacer «3 °C» par «2 °C».

Le paragraphe 18 doit se lire comme suit:

«Pendant toute la durée de l'essai, la température moyenne de la chambre isotherme devra être maintenue uniforme et constante à ±0,5 °C près, à un niveau tel que l'écart de température entre l'intérieur de l'équipement et la chambre isotherme ne soit pas inférieur à 25 °C ±2 °C, la température moyenne des parois de la caisse étant maintenue à 20 °C ±0,5 °C.

EMENDAMENTO PROPOSTO DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ENTRATO IN VIGORE IL 14 NOVEMBRE 1996.

L'Annexe 3 est modifiée comme suit:

Ajouter le texte suivant à la fin du premier paragraphe:

«S'il convient toutefois de vérifier la température des denrées, cette opération sera effectuée conformément à la procédure énoncée à l'Appendice 2 de l'Annexe 2 du présent Accord».

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA FRANCIA ED ENTRATI IN VIGORE IL 24 GENNAIO 1996

Articolo 18 dell'Accordo

Aggiungere all'articolo 18, paragrafo 1 dell'Accordo:

Il Segretario generale può ugualmente proporre emendamenti al presente Accordo o ai suoi allegati che gli siano stati trasmessi dal Gruppo di lavoro sui trasporti di derrate deteriorabili del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa.

Paragrafo 49 b) - Allegato 1 Appendice 2

Il nuovo testo del primo alinea del paragrafo 49 b) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 all'Accordo A.T.P. è da leggersi come segue:

«Si verificherà che, allorché la temperatura esterna non inferiore a +15 °C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, precedentemente portata alla temperatura esterna, possa essere portata entro un periodo massimo di 6 ore: ...».

Paragrafo 58 ii) - Allegato 1 Appendice 2

aggiungere alla fine dell'alinea 58 ii) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 all'Accordo A.T.P. il testo seguente:

«Se si deve misurare il flusso d'aria di raffreddamento di un gruppo frigorifero, si devono usare metodi capaci di misurare il flusso totale. È consentito usare una delle norme esistenti in materia a scelta fra: BS848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NFX10.102, DIN 4796».

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ENTRATI IN VIGORE IL 13 FEBBRAIO 1996.

Nuovo Allegato 2 Appendice 1 all'Accordo A.T.P.:

Allegato 2 Appendice 1

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE DETERIORABILI SURGELATE

Il mezzo di trasporto deve essere munito di un apparato di registrazione appropriato per controllare, a intervalli frequenti e regolari, la temperatura ambiente dell'aria alla quale sono soggette le derrate deteriorabili destinate all'alimentazione umana.

Gli apparati di misura devono essere approvati dall'autorità competente del Paese nel quale il mezzo di trasporto è immatricolato.

Le registrazioni delle temperature ottenute devono essere datate e conservate dall'operatore per almeno un anno, se non di più, secondo la natura delle derrate.

Tuttavia, per quel che riguarda di mezzi di trasporto in servizio alla data di entrata in vigore della presente appendice[1], le disposizioni sopra enunciate saranno progressivamente applicate entro tre anni a partire da questa data.

Nuovo Allegato 2 Appendice 2 all'Accordo A.T.P.:

Allegato 2 Appendice 2

PROCEDURE CONCERNENTI IL CAMPIONAMENTO E LA MISURAZIONE DELLE TEMPERATURE PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE DETERIORABILI REFRIGERATE, CONGELATE E SURGELATE

A. *Generalità*

1. L'ispezione e la misurazione delle temperature fissate negli allegati 2 e 3 devono essere effettuate in maniera tale che le derrate non siano esposte a deterioramento degli alimenti per la loro consumazione e senza pericolo per la loro qualità. Conviene procedere a questa operazione in un ambiente refrigerato causando il minimo ritardo e disturbo al trasporto.

2. Le operazioni d'ispezione e di misurazione, come riferite nel primo paragrafo, devono essere effettuate di preferenza al momento del carico o dello scarico. Queste procedure non devono essere normalmente effettuate durante il trasporto, salvo il caso di seri dubbi concernenti la conformità alle temperature degli alimenti fissate negli allegati 2 e 3.

3. Quando possibile, conviene, ai fini delle ispezioni, tenere conto delle informazioni fornite dalle apparecchiature di controllo della temperatura nel corso del viaggio prima di scegliere quei campioni di derrate deteriorabili sui quali effettuare i sondaggi e le misurazioni. Le misurazioni di controllo non saranno giustificate se non vi sono ragioni di dubitare del funzionamento delle apparecchiature durante il trasporto.

4. Allorché i campioni di derrate siano stati scelti, conviene utilizzare inizialmente metodi di misurazione non distruttivi (tra le casse o tra i pacchi). Conviene ricorrere a misurazioni distruttive solo quando i risultati delle misurazioni non distruttive non sono conformi alle temperature fissate negli allegati 2 e 3 (tenuto conto delle tolleranze applicabili). Allorché i pacchi o le casse sono stati aperti ai fini dell'ispezione, ma non per altri tipi di azioni, conviene rilevare l'ora, la data ed il luogo dell'ispezione ed apporre il timbro ufficiale dell'autorità che ha effettuato l'ispezione.

B. *Campionamento*

5. I tipi di pacchi scelti ai fini della misurazione della temperatura devono essere tali che le loro temperature siano rappresentative dei punti più caldi del carico.

6. Allorché sia necessario procedere a sondaggi durante il trasporto dopo che è stato effettuato il carico, due sondaggi devono essere effettuati in alto ed in basso del carico vicino alle aperture di ciascun battente di porta.

7. Se i campioni sono presi durante lo scarico delle merci, devono essere scelti quattro campioni da alcuni dei seguenti punti:

in alto ed in basso del carico vicino allo spigolo di apertura della porta;

in alto del carico, gli angoli posteriori (il più lontano possibile dal gruppo frigorifero);

al centro del carico;

al centro della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo frigorifero);

agli angoli inferiori o superiori della superficie frontale del carico (il più vicino possibile all'entrata del circuito d'aria del ritorno del gruppo frigorifero).

8. Se si tratta di derrate alimentari refrigerate come previsto all'allegato 3, devono essere prelevati i campioni dal luogo più freddo per verificare che non vi sia congelamento durante il trasporto.

C. *Misurazione della temperatura delle derrate deteriorabili*

9. Prima di effettuare le misurazioni, le sonde utilizzate a questo fine devono essere preraffreddate ad una temperatura il più possibile prossima a quella del prodotto.

I. *Derrate refrigerate*

10. *Misurazioni non distruttive.* La misurazione tra le casse o le scatole deve essere effettuata con l'aiuto di una sonda a testa piatta, che abbia una buona superficie di contatto, un basso carico termico ed una elevata conduttività termica. Conviene inserire la sonda tra le casse od i pacchi in modo tale che la pressione consenta un buon contatto termico e a una sufficiente profondità per minimizzare gli errori dovuti alla conduttività.

11. *Misurazioni distruttive.* Conviene utilizzare una sonda con un gambo rigido, robusto e a punta affilata, costituita da un materiale facile da pulire e da disinfettare. La sonda deve essere inserita al centro del pacco delle derrate e la temperatura deve essere rilevata quando ha raggiunto un valore stabile.

II. *Derrate congelate e surgelate*

12. *Misurazioni non distruttive.* Stesse disposizioni del precedente paragrafo 10.

13. *Misurazioni distruttive.* Le sonde termiche non possono essere utilizzate per essere introdotte nelle derrate congelate. Conviene praticare un foro nel prodotto nel quale introdurre la sonda. A tale fine si utilizzerà uno strumento perforante preraffreddato, quale è uno strumento a punta metallica affilato come un punteruolo da ghiaccio, un trapano a mano od una trivella. Il diametro del foro deve essere tale che la sonda sia perfettamente inserita. La profondità alla quale la sonda deve essere inserita dipende dal tipo di prodotto:

i) se le dimensioni del prodotto lo permettono, conviene inserire una sonda ad una profondità di 2,5 cm a partire dalla superficie del prodotto;

[1] La data di entrata in vigore della presente appendice è il 13 febbraio 1996.

ii) se l'operazione sopracitata non è possibile in ragione della dimensione del prodotto, la sonda deve essere inserita a partire dalla superficie ad una profondità equivalente al minimo di tre o quattro volte il diametro della sonda;

iii) se non è possibile o pratico fare un buco all'interno di alcune derrate in ragione della loro dimensione o della loro composizione (per esempio nel caso di vegetali a pezzetti), conviene determinare la temperatura interna del pacco inserendo al centro dello stesso una sonda a stelo affilato al fine di misurare la temperatura a contatto con la merce.

Dopo aver inserito la sonda, conviene leggere la temperatura quando essa ha raggiunto un valore stabile.

D. *Specifiche generali per il sistema di misurazione*

14. Il sistema di misurazione (sonde e rilevatori) utilizzati per determinare la temperatura deve rispondere alle specifiche seguenti:

i) il tempo di risposta deve raggiungere, in 3 minuti, il 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e finale;

ii) * Il sistema deve avere una precisione di + 0,5 °C nell'intervallo di misurazione situato tra -20 °C e + 30 °C;

iii) * La precisione della misura non deve variare più di 0,3 °C durante l'operazione nell'intervallo di temperatura ambiente compresa tra -20 °C e + 30 °C;

iv) La risoluzione dello strumento deve essere di 0,1 °C;

v) * La precisione del sistema deve essere controllata ad intervalli regolari;

vi) Il sistema deve essere accompagnato da un certificato valido di taratura proveniente da un'istituzione ufficialmente riconosciuta;

vii) Gli elementi elettrici del sistema devono essere protetti dalla condensa dovuta all'umidità;

viii) Il sistema deve essere robusto e resistere ai colpi.

E. *Tolleranze applicabili alla misura della temperatura*

15. Alcune tolleranze devono essere applicate nell'interpretazione delle misure della temperatura:

i) *Operazionali.* Nel caso di derrate congelate e surgelate, una breve risalita della temperatura può avvenire fino a 3 °C, essendo tollerata, ai sensi dell'allegato 2, per la temperatura superficiale delle derrate.

ii) *Metodologiche.* La misurazione non distruttiva può dare luogo ad uno scarto massimo di 2 °C fra la temperatura rilevata e la temperatura effettiva del prodotto, tenuto conto dello spessore del cartone di imballaggio. Questa tolleranza non si applica alla misurazione distruttiva della temperatura.

ALLEGATO 2

L'allegato 2 è così modificato:

Alla fine del paragrafo 1 aggiungere le seguenti parole:

Il mezzo utilizzato per il trasporto delle derrate surgelate, ad eccezione del materiale ferroviario, sarà equipaggiato di un dispositivo come quello indicato nell'appendice 1 del presente allegato. Conviene, tuttavia, verificare la temperatura delle derrate. Questa operazione sarà effettuata secondo le modalità indicate nell'appendice 2 del presente allegato.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ITALIA ED ENTRATI IN VIGORE IL 22 FEBBRAIO 1996

Paragrafo 6 - Allegato 1 - Appendice 2

Il paragrafo 6 è da leggersi come segue:

Le temperature medie esterne ed interne della carrozzeria durante un periodo di regime permanente di almeno 12 ore non devono variare di più di ± 0,3 °C e, durante le sei ore precedenti di ± 1 °C.

* La procedura da seguire sarà definita.

Le potenze termiche misurate durante due periodi di almeno tre ore all'inizio ed alla fine del periodo di regime permanente, separati da un intervallo di almeno sei ore, non devono differire di oltre il 3%.

Per il calcolo del coefficiente K devono essere utilizzati i valori medi delle temperature e della potenza termica durante almeno le ultime sei ore del periodo di regime permanente.

Le temperature medie interne ed esterne all'inizio ed alla fine del periodo di calcolo di almeno sei ore non devono differire di più di 0,2 °C.

Paragrafo 8 - Allegato 1 - Appendice 2.

Il paragrafo 8 è da leggersi come segue:

Sostituire «non meno di 20 °C» con «25 °C ± 2 °C» e «circa + 20 °C» con «+ 20 °C ± 0,5 °C».

Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore di questo emendamento[1], le stazioni di prova ufficialmente riconosciute possono correggere con il calcolo il valore misurato del coefficiente K per riferirlo ad una temperatura media delle pareti di + 20 °C».

Paragrafo 10 - Allegato 1 - Appendice 2.

Il paragrafo 10 è da leggersi come segue:

Dopo «sufficiente» inserire «ad ottenere dai 40 ai 70 ricambi d'aria per ora relativi al volume della carrozzeria vuota, e la distribuzione dell'aria su tutte le facce interne della carrozzeria sia sufficiente...».

Sostituire «3 °C» con «2 °C».

Paragrafo 18 - Allegato 1 - Appendice 2.

Il paragrafo 18 è da leggersi come segue:

Durante tutta la durata della prova, la temperatura media della camera isotermica deve essere mantenuta uniforme e costante con uno scarto di ± 0,5 °C ad un livello tale che la differenza di temperatura esistente tra l'interno del mezzo di trasporto e la camera isotermica sia di 25 °C ± 2 °C. La temperatura media delle pareti della carrozzeria deve essere mantenuta a + 20 °C ± 0,5 °C.

Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore di questo emendamento[1], le stazioni di prova ufficialmente riconosciute possono correggere con il calcolo il valore misurato del coefficiente K per riferirlo ad una temperatura media delle pareti di + 20°.

EMENDAMENTO PROPOSTO DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ENTRATO IN VIGORE IL 14 NOVEMBRE 1996.

ALLEGATO 3

L'allegato 3 è modificato come segue:

Aggiungere il testo seguente alla fine del primo paragrafo:

Se si dovesse procedere, tuttavia, a verificare la temperatura delle derrate, questa operazione sarà effettuata conformemente alla procedura enunciata all'Appendice 2, dell'Allegato 2 del presente Accordo.

[1] La data di entrata in vigore di questo emendamento è il 22 febbraio 1996.

97A2700

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), firmato a Roma il 17 luglio 1995.

Il giorno 25 marzo 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), firmato a Roma il 7 luglio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 20 gennaio 1997, n. 18, pubblicata nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997.

In conformità all'art. 4 l'accordo è entrato in vigore in data 1° aprile 1997.

97A2701

Modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Newark, del consolato generale di prima categoria in Filadelfia e del vice consolato onorario in Trenton (Stati Uniti).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circolazione territoriale del vice consolato di prima categoria in Newark è modificata come segue: le contee di Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussez, Union, Warren (New Jersey), Essex (New Jersey), Middlesex e Monmouth (New Jersey).

Art. 2.

La circolazione territoriale del consolato generale di prima categoria in Filadelfia è modificata come segue: gli Stati di Pennsylvania, Delaware, la parte occidentale del New Jersey (escluse le contee di Middlesex e Monmouth), Maryland (eccetuate le contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax) e il Nord Carolina.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Trenton è modificata come segue: la parte occidentale dello Stato del New Jersey (contee di Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Ocean, Salem e Somerset).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: DINI

97A2702

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta, a favore della sezione di Firenze, dalla sig.ra Bizzarri Elisena con testamenti pubblicati a rogito dott. Giampaolo Bon, notaio in Firenze, n. di rep. 58514, consistente in beni mobili (denaro e titoli di Stato) per un ammontare di L. 50.000.000 circa ed in beni immobili, come da inventario, siti in Firenze, viale D. Giannotti numeri 13, 21, 23 valutati complessivamente in L. 619.000.000.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1997, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta, a favore della sezione di Trieste, dalla sig.ra Canciani Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, n. di rep. 70694 e consistente nel 50%, pari a L. 141.500.000, dell'intero asse ereditario ammontate a L. 283.000.000, depositate presso il Credito italiano, sede di Milano.

97A2706

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Fidenza, consistente in un terreno di mq. 4580 sito nel medesimo comune, del valore di L. 549.600.000, che verrà utilizzato per la costruzione della nuova sede del locale sottocomitato C.R.I.

97A2707

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona ad acquisire un immobile

Con decreto ministeriale 6 marzo 1997, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona è stato autorizzato ad acquisire l'immobile denominato «Villa Montedomini», con annesso parco ed accessori, sito nel comune di Falconara Marittima, al prezzo di L. 370.000.000.

97A2708

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili per un ammontare di L. 51.373.275, disposta dalla sig.ra Martello Rosanna con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Alessi, notaio in Milano, n. di rep. 350763.

97A2709

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono stati revocati, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.73/D60 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: PERITRATE - «Sincronizzato» 100 compresse 80 mg - n. A.I.C. 010000040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.73/D61 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: ZAROXOLYN:

Confezioni	n. A.I.C.
«2,5» 20 compresse 2,5 mg	024488013
«2,5» 30 compresse 2,5 mg	024488025
«2,5» 50 compresse 2,5 mg	024488037

Confezioni	n. A.I.C.
«5» 20 compresse 5 mg	024488049
«5» 30 compresse 5 mg	024488052
«10» 20 compresse 10 mg	024488076
«10» 30 compresse 10 mg	024488088

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.87/D62 del 1° aprile 1997

Specialità medicinale: DOXINA - 5 capsule 100 mg - n. A.I.C. 021818012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta IPFI - Industria farmaceutica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.125/D63 del 1° aprile 1997

Specialità medicinale: SPORIDYN:

Confezioni	n. A.I.C.
im 1 flac 1 g + f 3 ml	025816012
im 1 flac 500 mg + f 3 ml	025816036
iv 1 flac 1 g + f 10 ml	025816048
iv 1 flac 500 mg + f 5 ml	025816063

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio chimico Farmaceutico G. Zoja, titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.8/D64 del 1° aprile 1997

Specialità medicinale: TRASYLOL - iv 1 fl 20 ml 500.000 U.I.C. n. A.I.C. 018104048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., concessionaria di vendita della Bayer AG titolare dell'autorizzazione.

97A2704

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con i decreti di seguito specificati sono stati revocati, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.8/D13 del 20 marzo 1997

Specialità medicinale: SIR T BP - registrazione n. 9.888.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.8/D14 del 20 marzo 1997

Presidio medico-chirurgico: RACUMIN EC - registrazione n. 9.444.

Presidio medico-chirurgico: TIGUVON registrazione n. 6.737.

Presidio medico-chirurgico: TUGON MP LIQUIDO - registrazione n. 12.949.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

97A2705

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 7 aprile 1997

Dollaro USA	1677,14
ECU	1921,16
Marco tedesco	985,11
Franco francese	292,67
Lira sterlina	2728,37
Fiorino olandese	875,56
Franco belga	47,741
Peseta spagnola	11,661
Corona danese	258,60
Lira irlandese	2611,64
Dracma greca	6,233
Escudo portoghese	9,814
Dollaro canadese	1205,10
Yen giapponese	13,380
Franco svizzero	1145,74
Scellino austriaco	139,96
Corona norvegese	242,06
Corona svedese	218,43
Marco finlandese	329,63
Dollaro australiano	1305,65

97A2815

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Salone del complemento d'arredo», in Milano.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone del complemento d'arredo», che avrà luogo a Milano dal 9 aprile 1997 al 14 aprile 1997.

97A2710

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Giuseppe Capograssi, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 3 marzo 1997, al n. 50, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto della Fondazione Giuseppe Capograssi, con sede in Roma. L'ente è stato, altresì, autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal prof. Gabrio Lombardi con testamento olografo 1° luglio 1974, n. 24386/2424, a rogito notaio dott. avv. Franco Lupo, con il quale la fondazione suddetta è stata nominata erede universale.

97A2703

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore appovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare - N08X - diritto costituzionale - disciplina: diritto costituzionale (un posto);

settore scientifico disciplinare - N18X - diritto romano e diritti dell'antichità - disciplina: istituzioni di diritto romano (un posto);

settore scientifico disciplinare - N10X - diritto amministrativo - disciplina: diritto amministrativo (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

97A2712

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia, sede di Foggia:

settore scientifico-dicisplinare: N01X «Diritto privato» disciplina «Istituzioni di diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2711

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, appovato con regio decreto il 31 agosto 1933 n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di architettura:

architettura degli interni - (settore scientifico disciplinare: H10C - architettura degli interni e allestimento).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, curriculum vitae, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A2713

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 febbraio 1997, n. 24/97, concernente: «Assunzioni obbligatorie. Esonero parziale dell'obbligo dell'assunzione di lavoratori invalidi. Delega agli uffici regionali. Procedure». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1997).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte allegata concernente «ESONERI PARZIALI», nella tabella delle percentuali di riferimento, alla voce «attività manifatturiere», a pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «Metallurgia ... 35-*40*%», leggasi: «Metallurgia ... 35-*50*%».

97A2717

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.